

Legge regionale 24 gennaio 1983 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

Art. 8

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, corredata dai seguenti documenti:

- copia notarile dell' atto costitutivo, nonché dello statuto del << Centro >> debitamente registrato, preventivamente concordati con l' Amministrazione regionale;
- copia della convenzione regolante i rapporti tra il << Centro >> ed il << Consorzio per l' impianto, la gestione e lo sviluppo dell' Area di ricerca scientifica e tecnologica >>;
- programma di attività e preventivi sommari di spesa.

È fatto obbligo al << Centro >> di presentare alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto relativo al programma di attività svolto.